

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 14/2024

Data:	20 agosto 2024 - Seconda convocazione
Oggetto:	1) trasformazione statuto da OdV a APS; 2) variazione denominazione associazione in seguito a trasformazione statuto; 3) varie ed eventuali

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di Agosto alle ore 19.00, presso i locali del Centro di Educazione Ambientale del Parco Urbano San Pietro, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione Legambiente Piazza Armerina Circolo Piazzambiente Organizzazione di Volontariato, c.f. 91016310863, aderente a Legambiente Nazionale, con il numero di codice 1159, e a Legambiente Sicilia, con sede legale in Piazza Armerina (EN) c/o CEA del parco urbano San Pietro, costituita con scrittura privata in data 06 settembre 1997 come registrata il 24 ottobre 1997 al n° 1091, e statuto vigente del 31.10.2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna il 12.11.2020, n° 1798 serie terza, iscritta al R.U.N.T.S., n° repertorio 62271, giusta convocazione della Presidente del 7 agosto c.a., ai sensi degli artt. 14 e 15 dello statuto vigente, per discutere l'ordine del giorno in oggetto.

Assume la presidenza la presidente e legale rappresentante, Paola Donatella Di Vita.
Verbalizza il segretario Maria Teresa Ventura.

La Presidente costata la regolarità della convocazione, che la prima convocazione è andata deserta, e che la seconda convocazione è prevista in questa data, orario e luogo, verifica la presenza del numero legale di Soci per come indicato nel vigente Statuto per le assemblee straordinarie in seconda convocazione (art. 15), come da foglio di presenze firmato dai Soci presenti, che si dispone sia conservato agli atti sociali;

L'assemblea è costituita da 22 soci, di cui 1 minorenne e 4 iscritti da meno di 3 mesi, come risulta da Intranet di Legambiente nazionale.

Gli aventi diritto al voto sono quindi 17.

Presenti 12 (dodici), di cui 3 soci per delega.

La presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

Punto 1 OdG

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci, considerato che l'associazione è aderente a Legambiente nazionale e a Legambiente Sicilia, entrambe Associazioni di Promozione Sociale, per valutare la trasformazione da OdV a APS, coerentemente con la forma giuridica prevalente dei circoli di Legambiente, ed ha pertanto predisposto la nuova bozza di statuto da sottoporre all'assemblea.

L'assemblea concorda, all'unanimità, con quanto proposto dal consiglio direttivo ritenendo la forma giuridica di APS più consona all'attuale assetto dell'associazione.





Interviene la socia Maria Gabriella Inzana per chiedere se la fase temporale della migrazione tra le 2 sezioni del RUNTS comporta una cancellazione dal Registro e se è mantenuta l'anzianità di iscrizione dei soci e dei volontari.

La Presidente precisa che, come chiarito da molte note ministeriali, la migrazione viene gestita con soluzione di continuità e che quindi non si perde l'anzianità di iscrizione al RUNTS e, tantomeno l'anzianità di soci e volontari.

La Presidente continua precisando che il nuovo Statuto è stato redatto con le disposizioni previste per le Associazioni di Promozione Sociale dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n° 117/2017 e ss.mm.ii.).

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'associazione articolo per articolo, comprendente n° 34 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Articolo 1 - Denominazione: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 2 - Sede e identità: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 3 - Autonomia e scopo: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 4 - Attività di interesse generale: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 5 - Modalità per il raggiungimento delle finalità: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 6 - Attività diverse: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 7 - Norme sull'ordinamento interno: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 8 - Associati: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 9 - Procedura di ammissione: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 10 - Diritti e doveri degli associati: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 12 - dei volontari e dell'attività di volontariato: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 13 - Risorse (lavoratori): non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 14 - Organi dell'associazione: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 15 - L'assemblea degli associati, composizione, modalità di convocazione e funzionamento: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 16 - Assemblea ordinaria e straordinaria, competenze e quorum: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità



Articolo 17 - L'assemblea degli associati, regole di voto: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo, composizione e durata in carica: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo, modalità di convocazione, di funzionamento e di voto: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 20 - Competenze del Consiglio Direttivo: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 21 - Il Presidente, poteri e durata in carica: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 22 - VicePresidente, Segretario, Tesoriere: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 24 - Organo di controllo: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 25 - Organo di revisione legale dei conti: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 26 - Responsabilità degli organi sociali: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 27 - Libri sociali e registri: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza scopo di lucro: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 29 - Risorse finanziarie: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 30 - Scritture contabili e rendiconto o Bilancio di esercizio: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 31 - Rendiconto della raccolta fondi: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 33 - Fonti normative: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

Articolo 34 - Norme transitorie: non ci sono richieste di modifiche da parte dell'assemblea ed è quindi approvato all'unanimità

A conclusione della lettura dei n°34 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione è approvato nella versione oggi proposta all'Assemblea che dispone la contestuale abrogazione del testo previgente.

L'Assemblea dispone inoltre che il testo dello Statuto per come oggi approvato, sia allegato al presente verbale, essendone parte integrante.

Punto 2 OdG

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.





La Presidente fa presente che, in seguito all'approvazione della modifica statutaria di cui al punto precedente la denominazione sociale dell'associazione deve essere variata da "Legambiente Piazza Armerina Circolo Piazzambiente Organizzazione di volontariato" a "Legambiente Piazza Armerina - Circolo Piazzambiente APS", Associazione di Promozione Sociale.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare la modifica della denominazione sociale da "Legambiente Piazza Armerina - Circolo Piazzambiente, Organizzazione di volontariato" a "Legambiente Piazza Armerina - Circolo Piazzambiente APS", Associazione di Promozione Sociale; denominazione che potrà essere utilizzata anche in forma breve utilizzando una delle due diciture "Legambiente Piazza Armerina APS" o "Circolo Piazzambiente APS"

Visto l'esito delle superiori argomentazioni e votazioni, l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Circolo Piazzambiente,

DELIBERA:

- 1) di approvare lo Statuto sociale costituito da 34 articoli che forma parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare la modifica della denominazione sociale da "Legambiente Piazza Armerina - Circolo Piazzambiente, Organizzazione di volontariato" a "Legambiente Piazza Armerina - Circolo Piazzambiente APS", Associazione di Promozione Sociale; denominazione che potrà essere utilizzata anche in forma breve utilizzando una delle due diciture "Legambiente Piazza Armerina APS" o "Circolo Piazzambiente APS"
- 3) di dare atto che la trasformazione dello statuto non comporta variazioni nel libro soci e nel registro dei volontari;
- 4) di dare mandato alla Presidente (o suo delegato) di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore);
- 5) di dare mandato alla Presidente di compiere tutti gli atti necessari e consequenziali per richiedere la migrazione dalla sezione OdV alla sezione APS del R.U.N.T.S.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La presidente dell'Assemblea
Paola Donatella Di Vita



Il segretario verbalizzante
Maria Teresa Ventura

Maria Teresa Ventura

Elenco allegati:

A. statuto, redatto in 4 copie originali



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

LEGAMBIENTE PIAZZA ARMERINA - CIRCOLO PIAZZAMBIENTE APS

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 20 AGOSTO 2024

Premessa alla modifica statutaria

La presente modifica statutaria è relativa alla trasformazione dalla forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (OdV) ad Associazione di Promozione Sociale (APS) per uniformarsi alla generale casistica della forma giuridica dei circoli di Legambiente Nazionale APS. Si fa presente che l'associazione è stata costituita in data 06.09.1997 con scrittura privata registrata il 24.10.1997 al n° 1091 Ufficio Registro di Enna, e che ha già ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore (R.U.N.T.S.) nella sezione Organizzazioni di Volontariato con n° di repertorio 62271 giusto D.D.G. n. 2074 del 28.10.2022 Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 6 "ALBI e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza".

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

E' costituito, ai sensi del Codice Civile in tema di associazioni e del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. anche indicato come Codice del Terzo Settore o CTS nel testo a seguire, l'Ente del Terzo Settore (ETS), denominato: "LEGAMBIENTE PIAZZA ARMERINA - CIRCOLO PIAZZAMBIENTE APS", Associazione di Promozione Sociale, indicato in forma sintetica come "LEGAMBIENTE PIAZZA ARMERINA APS" o, in alternativa "CIRCOLO PIAZZAMBIENTE APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e che sarà indicato come PIAZZAMBIENTE nel testo a seguire.

Art. 2 - Sede e identità

PIAZZAMBIENTE ha sede legale nel comune di PIAZZA ARMERINA (EN) in Via Don

Maria Teresa Ventura

Paola Di Vita



Lorenzo Milani snc, presso il Centro di Educazione Ambientale del parco urbano San Pietro.

L'eventuale trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso comune, potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Possono essere istituite, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, eventuali sedi secondarie.

PIAZZAMBIENTE ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statuari di Legambiente Nazionale che, attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. PIAZZAMBIENTE costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale, territorialmente competente, di Legambiente Nazionale. PIAZZAMBIENTE gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce, mediante affiliazione, alla Legambiente Nazionale.

PIAZZAMBIENTE utilizza la tessera nazionale di Legambiente quale tessera sociale.

La durata di PIAZZAMBIENTE è illimitata.

Art. 3 – Autonomia e scopo

PIAZZAMBIENTE esclude qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

PIAZZAMBIENTE persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, come previsto dall'art.35 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii., in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli



enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – Attività di interesse generale

PIAZZAMBIENTE persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore di associati, familiari e terzi, di una o più attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

PIAZZAMBIENTE, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 c.1 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., esercita le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 5 – Modalità per il raggiungimento delle finalità

PIAZZAMBIENTE per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:



- a) promozione ed organizzazione di ogni forma di attività al fine di tutelare e valorizzare l'ambiente naturale, il paesaggio, i beni culturali, architettonici, archeologici e di interesse artistico, anche promuovendo e organizzando, in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, azioni di vigilanza e segnalazione di ogni forma di abuso e deturpamento, attuati in violazione di leggi e regolamenti posti a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;
- b) svolgimento di attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, spazi urbani, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici anche con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- c) organizzazione di campi di lavoro per il recupero ambientale, il recupero di beni culturali, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- d) promozione della conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- e) organizzazione di riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redazione e diffusione di studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promozione di rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- f) promozione ed organizzazione di ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;
- g) promozione ed organizzazione di attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quali, ad esempio, la vendita di gadget e materiale informativo etc..;
- h) promozione e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali,



eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo;

i) promozione e gestione di attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale, alla cittadinanza attiva, alla formazione per lo sviluppo sostenibile e alla cura dei beni comuni;

j) sottoscrizione di accordi e/o convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;

k) promozione della partecipazione dei cittadini alla difesa ed alla definizione della propria qualità di vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;

l) interventi nel campo dell'educazione con attività non rivolte ai soci, ma volte ad arrecare benefici anche a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, per favorire una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;

m) promozione della cultura della non violenza e del disarmo totale, nucleare e convenzionale;

n) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità;

o) realizzazione di iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna



selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, con particolare riferimento al contrasto ai cambiamenti climatici, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

p) promozione e diffusione dell'utilizzo di energie rinnovabili e relative tecnologie, finalizzato ad accrescere la coscienza ambientale dei cittadini e dei territori; promuovere la transizione energetica e l'economia circolare;

q) perseguire obiettivi di giustizia sociale e giustizia ambientale;

r) promuovere, organizzare e realizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, ivi compreso il servizio civile, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale dei giovani;

s) gestire e/o supportare il funzionamento di aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, laboratori e centri di educazione ambientale e alla sostenibilità, fattorie didattiche, centri del riuso, ecostazioni, coworking, fabLAB, sportelli informativi e similari, nel rispetto delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

t) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

u) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali



che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti PIAZZAMBIENTE si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

Art. 6 – Attività diverse

PIAZZAMBIENTE può esercitare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito Decreto ministeriale, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

TITOLO II: NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1.L'ordinamento interno di PIAZZAMBIENTE è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

PIAZZAMBIENTE è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di



azioni o di quote di natura patrimoniale.

Art.8 - Associati

PIAZZAMBIENTE deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche.

Possono diventare soci di PIAZZAMBIENTE tutti coloro, che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì a PIAZZAMBIENTE altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti di PIAZZAMBIENTE.

4. PIAZZAMBIENTE, è costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita di PIAZZAMBIENTE.

5. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

6. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione di appartenenza.

7. L'ammissione a PIAZZAMBIENTE dà diritto a ricevere la tessera sociale, la cui quota è



equiparata alla quota stabilita annualmente da Legambiente nazionale.

Art.9 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione a PIAZZAMBIENTE, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

La domanda deve contenere:

- a) indicazione del nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail (possibilmente PEC) cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarazione di aver preso visione e di attenersi alle norme dello Statuto sociale, del Codice Etico e dei regolamenti interni;
- c) dichiarazione di osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e di partecipare alla vita associativa;

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed annotata nel Libro degli associati.

3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea, se non appositamente convocata, deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno tra loro pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate da PIAZZAMBIENTE;
- b) partecipare in Assemblea con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 20 (venti) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- d) Recedere da PIAZZAMBIENTE.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.17, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità di PIAZZAMBIENTE, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, il Codice Etico, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali di PIAZZAMBIENTE e di Legambiente



nazionale;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) decesso;

b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

c) mancato pagamento della quota associativa, entro 90 (novanta) dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.10 del presente Statuto.

d) esclusione

2. L'associato può essere escluso da PIAZZAMBIENTE per:

a) comportamento contrastante con gli scopi di PIAZZAMBIENTE;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, del Codice Etico, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato a PIAZZAMBIENTE danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento



della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio

Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in

merito all'appello proposto deciderà la prima Assemblea utile regolarmente convocata

e, comunque, non oltre 60 giorni; gli eventuali appelli eventualmente proposti

dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante

deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione

dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di

espulsione si intende sospeso.

I soci espulsi per morosità potranno, dietro specifica richiesta, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio di PIAZZAMBIENTE.

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

PIAZZAMBIENTE, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità di PIAZZAMBIENTE

e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. PIAZZAMBIENTE deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. PIAZZAMBIENTE deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.



4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art.13 – Risorse (lavoratori)

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30



del Codice del Terzo Settore;

f) l'Organo di revisione legale dei conti (o revisore unico), nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. Ai componenti degli organi sociali di cui sopra, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, e dell'Organo di Revisione legale dei conti non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi di PIAZZAMBIENTE non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. E' facoltà dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, istituire Gruppi di Lavoro e/o nominare Comitati Tecnici Specialistici o Scientifici, su determinate materie, di supporto agli scopi sociali di PIAZZAMBIENTE, la cui composizione e funzionamento dovrà essere appositamente regolamentata.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione,

modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano di PIAZZAMBIENTE ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di PIAZZAMBIENTE, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta elettronica (PEO/PEC) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno, e le eventuali modalità di partecipazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. E' prevista la possibilità dell'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di PIAZZAMBIENTE o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell' **ASSEMBLEA ORDINARIA**:

- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- eleggere e revocare l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare il regolamento dei lavori assembleari, l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto, e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità richiamate nell'art. 13, c.6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;



j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. È compito dell' **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**:

a) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

5. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto



1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un massimo di due deleghe per associato.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione di PIAZZAMBIENTE, è eletto dall'Assemblea di PIAZZAMBIENTE tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a



7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Vi è incompatibilità tra le cariche sociali di PIAZZAMBIENTE e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale del comune dove ha sede il circolo.

Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo di PIAZZAMBIENTE al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente con le modalità previste nello statuto nazionale di Legambiente.

4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: modalità di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione, tramite lettera o posta elettronica (PEO/PEC), deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.



4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea all'art. 15 c.5.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone per le quali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede di PIAZZAMBIENTE.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) eleggere e revocare, tra i propri componenti, il Presidente, Vicepresidente e, eventualmente, il Segretario ed il tesoriere di PIAZZAMBIENTE;

b) attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

d) redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- g) decidere sulle domande di adesione a PIAZZAMBIENTE e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento di PIAZZAMBIENTE, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali di PIAZZAMBIENTE;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento di PIAZZAMBIENTE.
- p) conferire procure generali e speciali;
- q) instaurare rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- r) determinare l'ammontare di eventuali quote associative, oltre quelle relative alla tessera sociale, e il termine ultimo per il loro versamento;
- s) deliberare sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto di PIAZZAMBIENTE.
3. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni



del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il/La Presidente è il legale rappresentante di PIAZZAMBIENTE e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente di PIAZZAMBIENTE è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal VicePresidente che è eletto tra i consiglieri.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante



comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o per perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 11 del presente Statuto.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di PIAZZAMBIENTE, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano PIAZZAMBIENTE sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art. 22 – VicePresidente – Segretario - Tesoriere

Il Vicepresidente, eletto tra i consiglieri, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del VicePresidente, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare, tra i consiglieri, il Segretario.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea dei soci e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare, tra i consiglieri, il Tesoriere.

Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

La durata dell'incarico di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere coincide con quella del consiglio direttivo che li ha eletti. Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono rieleggibili.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:



- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.2 e c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.11 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.24 – Organo di controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di



cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi sociali (4 anni) e può essere rieletto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli



amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Art.25 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'Organo di revisore legale, monocratico o collegiale, può coincidere con l'Organo di Controllo qualora il componente in composizione monocratico o tutti i componenti in composizione collegiale siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica quattro esercizi sociali (4 anni) e può essere rieletto. L'Organo di revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte da PIAZZAMBIENTE rispondono, oltre a PIAZZAMBIENTE stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto di PIAZZAMBIENTE.
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in



quanto compatibili.

TITOLO IV : LIBRI SOCIALI

Art.27 - Libri sociali e registri

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, PIAZZAMBIENTE tiene i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo (qualora nominato), e di eventuali altri organi sociali.

PIAZZAMBIENTE ha inoltre l'obbligo di tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO V: NORME SUL PATRIMONIO E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 28 – Destinazione del patrimonio ed assenza scopo di lucro

PIAZZAMBIENTE persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Il patrimonio di PIAZZAMBIENTE è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, dovranno essere reimpiegati al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali di PIAZZAMBIENTE stessa.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art.29 - Risorse finanziarie

1. PIAZZAMBIENTE trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e i beni con esse acquistati;
- b) contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati con beneficio d'inventario;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi, come prevista dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. PIAZZAMBIENTE potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni ed Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

PIAZZAMBIENTE esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii.. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. PIAZZAMBIENTE potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei



limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, e delle Linee Guida adottate con Decreto ministeriale.

Art.30- Scritture contabili e Rendiconto o Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il Consiglio Direttivo in caso di superamento del limite sopraindicato, provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria e dovrà essere depositato presso la sede di PIAZZAMBIENTE almeno otto giorni prima dell'assemblea di approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali,



finanziarie. Una volta approvato rimane affisso nei locali di PIAZZAMBIENTE durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 31- Rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, PIAZZAMBIENTE, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento di PIAZZAMBIENTE è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art.33 – Fonti normative



Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 34 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione di PIAZZAMBIENTE nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente statuto è composto di 34 articoli e viene sottoscritto dalla presidente e dal segretario dell'organizzazione.

Piazza Armerina, 20 agosto 2024

LA PRESIDENTE

Paolo D. Lito

IL SEGRETARIO

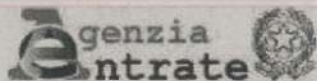
Marco D. Lito

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI PIACENZA	RE.TO IL 13 SET. 2024	AL N. 956	SERIE III
	ESATTE € 200,00- (EURO 200 CENT/00-1)		
	di cui per IPOTECA € _____		
	L'ADDETTO AL SERVIZIO Mattiolo Vincenzo *firma su delega del Direttore Provinciale		

Agencia Entrate

CAPIA - Direzione Provinciale di Piacenza

Ufficio Territoriale di Piacenza



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ENNA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ENNA

Registrazione di Atto Privato

Il 13/09/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXQ , serie 3 , numero 956

data di stipula: 20/08/2024

ident.vo telematico: TXQ24L000956000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DVTPDN63T48C351Q

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91016310863				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24